

Codice della strada: sanzioni più severe e “bonus” per buona condotta

Sono definitive le modifiche al codice della strada. Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 (supplemento ordinario n. 133) della legge di conversione del decreto 151 del 2003 sono definitivamente entrate in vigore le nuove regole del codice. La legge introduce sanzioni più severe per tutti gli automobilisti indisciplinati e prevede un inasprimento dei punti da sottrarre a seconda delle infrazioni commesse: 6 punti per il passaggio con il semaforo rosso e il mancato rispetto dello stop; 8 per le inversioni di marcia su curve o dossi, 10 per la retromarcia in autostrada. Tra le violazioni più penalizzate rimangono comunque, come era già previsto dal d.l. 151 che ha introdotto la patente a punti e l'obbligo dei fari accesi anche di giorno, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, le gare di velocità e l'omissione di soccorso in caso di incidente.

Per quest'estate - tra le novità che vanno ad aggiungersi a quelle in vigore già dall'agosto del 2002 - quella che interessa maggiormente i cittadini è senza dubbio la patente a punti.

Il nuovo codice prevede 20 punti virtuali per ciascun documento di guida che verranno scalati a seconda delle infrazioni commesse. Gli automobilisti più indisciplinati rischiano il ritiro della patente, anche se ora chi commette più infrazioni in una volta sola (che comporterebbero la perdita totale dei punti) ne può perdere al massimo 15 nel caso in cui non siano previste sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente). Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria. Il nuovo codice della strada prevede anche la possibilità di guadagnare qualche punto per buona condotta: chi ha 20 punti e non subisce sottrazioni per due anni può averne due di bonus per ogni biennio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti sulla patente.

E' confermato l'obbligo del patentino per i minorenni alla guida dei ciclomotori che entrerà in vigore il 1° luglio 2004 e che si potrà ottenere anche frequentando dei corsi gratuiti a scuola. E' previsto anche l'obbligo, a partire da gennaio 2004, di dotarsi di accessori “riflettenti”: nessuno potrà scendere dalla macchina in autostrada senza indossare un giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità.

S'inaspriscono inoltre le pene per chi gareggia in velocità senza le autorizzazioni necessarie: nei casi più gravi è prevista la reclusione anche fino 12 anni.

Patente a punti

(Art. 126-bis CDS)

Introduzione

La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della necessaria abilità alla guida.

Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Contenuti

Cosa sono i punti e quando vengono persi

- Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS.
- Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come descritti nell'allegata tabella.
- Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Cosa succede al momento dell'accertamento

- Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.
- Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia.

- Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.
- Se il conducente non è identificato, la decurtazione del punteggio è posta a carico del proprietario del veicolo salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, l'identità della persona che era alla guida.

Come avviene la decurtazione

- La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).
- Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione che provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l'accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l'applicazione della sanzione o l'esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS.
- Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.

Come si recupera il punteggio

- La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.
- Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10.
- Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E).

Cosa succede al termine del punteggio

- Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.

· La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

· Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa e non può più circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.

Il nuovo codice prevede 20 punti virtuali per ogni patente di guida che verranno scalati a seconda delle infrazioni commesse come riportato nella tabella qui sotto. Gli automobilisti che commettono più infrazioni in una volta sola possono perdere al massimo 15 punti nel caso in cui non siano previste sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente). Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria.

Violazioni che comportano la perdita di 10 punti	Articolo
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h.	art. 142, comma 9°
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate	art. 143, comma 12°
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc..	art.148, comma 16° terzo periodo
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni	art. 168, comma 8°
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli	art. 168, comma 9°
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano	art. 176, comma 19°
Effettuare retromarcia in autostrada	art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b)
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d'immissione ed uscita fuori dai casi previsti	art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d)
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità	art. 179, commi 2° e 2° bis
Guidare in stato di ebbrezza	art. 186, comma 2° e 7°
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti	art. 187, comma 7° e 8°
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento	art. 189, comma 5° secondo periodo
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento	art. 189, comma 6°
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato	art. 192 comma 7°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1[^] ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 8 punti	Articolo
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi	art. 149, comma 6°
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone	art. 150, con riferimento all'art. 149 comma 6°
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi	art. 154, comma 7°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^a ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 6 punti	Articolo
Mancata osservanza dello stop	art. 145, comma 5°
Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico	art. 146, comma 3°,
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello	art. 147, comma 5°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1[^] ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 5 punti	Articolo
Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione	art. 141, comma 8°
Violare gli obblighi relativi alla precedenza	art. 145, comma 10°
Mancato rispetto delle regole di sorpasso	art. 148, comma 15° Con rif. al 3° comma
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli	art. 149, comma 5°, secondo periodo
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli	art. 150, comma 5° con riferimento all'art. 149 comma 5°
Condurre un motociclo o una motocarozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.	art. 171, comma 2°
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini	art. 172 comma 8°
Alterare il corretto uso delle cinture.	art. 172, comma 9°
Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte	art. 173, comma 3°
Violare l'obbligo di precedenza ai pedoni	art. 191, comma 1°
Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali	art. 191, comma 3°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1[^] ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 4 punti	Articolo
Circolare contromano (non in curva)	art. 143, comma 11°
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie	art. 143, comma 13° con riferimento al 5°
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo	art. 161, comma 2°
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.	art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d)
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito	art. 168, comma 7°
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio	art. 169, comma 8°
Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente	art. 175, comma 13°
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento	art. 189, comma 5° primo periodo

Per le patenti rilasciate successivamente al 1[^] ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 3 punti	Articolo
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso	art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2°
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose	art. 149, comma 4°
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate	art. 153, comma 10°
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti	art. 164, comma 8°
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.	art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. c)
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm.	art. 167, comma 7°
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti	art. 192 comma 6°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1[^] ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 2 punti	Articolo
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h	art. 142, comma 8°
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata	art. 146, comma 2°
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata	art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8°
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte	art. 154, comma 8°
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi.	art. 158, comma 2 lettere d), g), h).
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo	art 161, comma 1° e 3°
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l'apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali	art. 162, comma 5°
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni	art. 165, comma 3
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t.	art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b)
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza	art. 168, comma 9 bis
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture	art. 169, comma 9°
Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo	art. 174, comma 4°
Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo	art. 174, comma 5°
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade	art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali) Rientrano in questa ipotesi:	art. 175, comma 16°

<ul style="list-style-type: none"> - lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio - esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. 	
<p>Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade</p> <p>Rientrano in questa ipotesi ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non osservare l'obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento; - uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione - cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione - in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia - lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza - procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade - non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio 	<p>art. 176, comma 21°</p>
<p>Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze</p>	<p>art. 177 comma 5°</p>
<p>mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo</p>	<p>art. 178 comma 3°</p>
<p>Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc..</p>	<p>art. 189, comma 9°</p>
<p>Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali</p>	<p>art. 191, comma 2</p>

Per le patenti rilasciate successivamente al 1[^] ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Violazioni che comportano la perdita di 1 punto	Articolo
Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto	art. 152, comma 3°
Uso improprio dei fari	art. 153, comma 11°
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t.	art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a)
Non avere ampia libertà di movimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti	art. 169, comma 10°
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote	art. 170, comma 6°
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo	art. 174, comma 7°
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo	art. 178, comma 4°

Per le patenti rilasciate successivamente al 1[^] ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Meno tre, meno cinque, meno dieci. Volete sapere quanti punti avete ancora a disposizione sulla vostra patente di guida? Non c'è bisogno di andare dai vigili urbani e a fare la fila in qualche ufficio. Basta telefonare al numero 848 782 782 da un telefono di rete fissa. Vi risponderà un messaggio registrato del Servizio informazioni patente a punti. Per conoscere il "saldo" punti della vostra patente sarà sufficiente seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita (es. 12/11/1953) e il numero del documento di guida (solo il numero senza lettere) e poi il tasto del cancelletto. Pochi istanti dopo seguirà un messaggio registrato che dice più o meno così: "Alla data odierna il punteggio assegnato alla patente n. xxxxxx è pari a xx punti! Grazie per aver telefonato. Arrivederci".

Questo servizio, attivato dal ministero delle Infrastrutture, ha il costo di una telefonata urbana e prevede una risposta vocale interattiva con la distribuzione delle chiamate a uno dei trenta operatori telefonici a disposizione. Il sistema può gestire fino a 120 linee telefoniche.

Giubbotti salvavita: un po' di chiarezza

Ci siamo: da oggi 1° aprile 2004 scatta dal l'obbligo dei giubbotti e delle bretelle riflettenti che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Se si va a sistemare il triangolo, se si scende da un'automobile ferma sulla corsia d'emergenza (ad esempio per cambiare una ruota) o in una piazzola di sosta, prima di uscire dall'auto, è necessario metterli. L'obbligo si estende anche ai passeggeri, ma solo nel caso che scendano per andare a posizionare il triangolo. La proroga, che sposta il termine fissato inizialmente al 1° gennaio, è stata definita con decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003, convertito poi nella legge 27 febbraio 2004 numero 47.

La norma ha posticipato al 1° gennaio 2005 anche la decorrenza dell'obbligo di equipaggiare i mezzi con strisce posteriori e laterali retro-riflettenti per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici.

Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità sono state stabilite con un decreto ad hoc, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004). Quest'ultimo fissa le norme che stabiliscono l'omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale: infatti proprio qualche lacuna nei criteri di omologazione ha costretto il legislatore a rinviare l'obbligo.

I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l'automobilista è comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che può essere **arancione, rosso o giallo**; l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "**CE**" insieme a quello "**UNI EN 471**" (la sigla CE da sola potrebbe significare "China export"!);. Attenzione dunque dove e da chi acquistate questi oggetti.

Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell'ordine, scatta una multa che può variare da 33,60 a 137,55 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente (articolo 162 comma 4 bis del Codice della strada). Se l'infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma pecuniaria. Sono esentati, per ora, i veicoli a due ruote. Un consiglio: tenete il giubbotto nell'abitacolo della vettura e non nel bagagliaio in modo da poterlo indossare prima di scendere dall'automobile così da non commettere infrazione.